



Alla c.a. Settore Autorizzazioni rifiuti

e p.c. ARPAT – Dipartimento di Pisa
Azienda USL Toscana centro Zona Empolese Valdarno
inferiore
Consorzio Aquarno Spa

OGGETTO Legge regionale 10/2010 art. 58. Richiesta di parere per attività di deposito D15 con riferimento all'impianto di Via Sant'Andrea n. 121- Santa Croce sull'Arno (PI) – Pratica SUAP 173/2024. Proponente Consorzio Aquarno Spa. Nota di risposta.

In riferimento alla vostra nota 0391466 del 10/07/2024 e relativi allegati, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, per attività di deposito D15 con riferimento all'impianto di Via Sant'Andrea n. 121- Santa Croce sull'Arno (PI) – Pratica SUAP 173/2024, Proponente Consorzio Aquarno Spa, si comunica quanto segue.

Premessa

Il Proponente svolge attività di depurazione delle acque reflue, di origine civile e industriale, e trattamento rifiuti urbani e speciali non pericolosi, all'interno del Distretto Conciario Toscano, presso Santa Croce sull'Arno (PI). Il complesso è costituito da n. 4 poli impiantistici che sorgono sul territorio comunale di Santa Croce sull'Arno (PI) e Fucecchio (FI), di seguito riportati:

1. Impianto di depurazione di Santa Croce sull'Arno;
2. Impianto di recupero del cromo;
3. Impianto di depurazione di Ponte a Cappiano;
4. Unità di trattamento fanghi (UTF).

I quattro impianti risultano interconnessi in quanto:

- i fanghi di risulta in uscita dalle due linee di gestione fanghi del depuratore di Santa Croce sull'Arno sono inviati a mezzo di fangodotto dedicato alla UTF;
- l'acqua separata dal fango nelle centrifughe dall'impianto UTF è inviata tramite condotta al depuratore di Santa Croce sull'Arno;
- l'impianto UTF riceve tramite una condotta di alimentazione acqua industriale dall'impianto di depurazione di Santa Croce sull'Arno;
- le acque reflue industriali e le meteoriche di prima pioggia dell'impianto Recupero Cromo sono inviate mediante fognatura industriale all'impianto di depurazione di Santa Croce sull'Arno;
- nell'impianto di depurazione di Ponte a Cappiano risultano in uso solamente i comparti necessari all'accumulo e ad un primo pretrattamento dei reflui, prima del rilancio al depuratore di Santa Croce dove avviene l'effettivo trattamento.

La modifica in esame riguarda l'Unità di trattamento fanghi UTF.



L'Unità di trattamento fanghi UTF

- rientra tra quelli di cui alla lettera n) “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*” dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006;
- è stato oggetto di un procedimento di VIA postuma conclusosi con DGR n. 751 del 03/07/2023 recante pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma con prescrizioni e raccomandazioni;
- è dotato di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pisa con Determinazione Dirigenziale n. 535 del 31/01/2013 (attività IPPC 5.3), come da ultimo aggiornata con Decreto n. 20698 del 17.12.2019 della Regione Toscana; è attualmente in corso il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione, disposto sull'installazione nel suo complesso ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lettera a, del D.Lgs. 152/06.

Richiesta oggetto del presente parere

La modifica posta all'esame del Settore scrivente è finalizzata a stoccare in D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 secondo l'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06), nel capannone esistente, il fango proveniente dalla sezione di centrifugazione (D9), quando tale fango non può essere sottoposto direttamente all'operazione D10 nella sezione termica dell'Impianto, per avere successivamente la possibilità di sottoporlo, tutto o in parte, a trattamento D10 anziché destinarlo obbligatoriamente ad altri impianti di smaltimento esterni. Nello specifico l'operazione D15/D10 si rende necessaria per processare nella sezione di trattamento termico il fango centrifugato, accumulato temporaneamente nel capannone, quando il fango proveniente dalle centrifughe è in quantità superiore rispetto alla potenzialità della sezione di trattamento termico dell'Impianto. Ciò può verificarsi:

1. a causa di un conferimento di fanghi, attraverso fangodotto, che genera un quantitativo di fanghi centrifugati superiore alla potenzialità della sezione di trattamento termico;
2. a causa di fermo/malfunzionamento della stessa.

Nel capannone i fanghi centrifugati (EER 190206) saranno stoccati in D15 su un'area di 238 m². Il quantitativo massimo di fanghi centrifugati che saranno stoccati in D15 nel capannone è pari a 500 t.

Il Proponente nella documentazione trasmessa evidenzia che “*Le suddette attività di trattamento nella sezione termica del fango centrifugato stoccato nel capannone sono già state descritte nello Studio di Impatto Ambientale presentato nel 2022 per la procedura di VIA postuma dell'Impianto e nella Relazione Tecnica per il Riesame dell'AIA attualmente in corso. Nell'ambito della Conferenza dei Servizi per il riesame AIA dello Stabilimento, la Regione Toscana ha indicato che l'attività di stoccaggio del fango centrifugato, in D15, all'interno del capannone esistente, da trattare successivamente tutto o in parte nella sezione termica dell'Impianto (D10), si configura come una modifica dell'attuale AIA, per la quale è necessario attivare l'iter di cui all'art. 58 della L.R. 10/2010.*”.

Il Proponente nella documentazione trasmessa evidenzia quanto segue, a supporto della non sostanzialità della modifica in esame:

- il fatto di potere sottoporre il fango centrifugato a trattamento termico per produrre il KEU, inviato poi a recupero presso impianti autorizzati, invece di smaltire direttamente tale fango in discarica, comporta indubbi vantaggi ambientali, legati fundamentalmente alla riduzione del traffico e al mancato invio in discarica di



materiale organico con alto contenuto di acqua, che genera gas climalteranti rilasciati in atmosfera e percolato;

- già nell'esercizio attuale quando il fango proveniente dalle centrifughe è in quantità superiore rispetto alla potenzialità della sezione di trattamento termico dell'impianto è stoccato nel capannone esistente e pertanto il capannone e in generale lo Stabilimento non necessita di modifiche impiantistiche per poter implementare la modifica oggetto della presente relazione;
- non comporta variazioni alla capacità di trattamento di centrifugazione e di trattamento termico dei fanghi;
- non determina alcun consumo di nuovo territorio;
- non determina alcun cambiamento di tecnologia e non apportano variazioni ai processi produttivi già attualmente condotti nello stabilimento;
- non comporta variazioni delle tipologie e dei quantitativi dei combustibili utilizzati;
- non comporta variazioni né alle tipologie né ai consumi di materie prime;
- non comporta cambiamenti alle prestazioni energetiche dello stabilimento;
- non comporta variazioni dei consumi idrici;
- non introduce alcun nuovo punto di emissione in atmosfera, né modifica quelli esistenti;
- non comporta variazioni degli scarichi idrici;
- non comporta variazioni né della tipologia né dei quantitativi dei rifiuti prodotti dallo stabilimento;
- non comporta variazioni al rumore generato dallo stabilimento;
- il fatto di potere sottoporre il fango centrifugato stoccato nel capannone a trattamento termico, per produrre il KEU inviato a recupero presso impianti autorizzati, invece di smaltire direttamente tale fango in discarica, comporta indubbi vantaggi ambientali legati fondamentalmente alla riduzione del traffico. Occorre ricordare che le quantità di fango centrifugato e KEU sono nel rapporto di 7:1 circa, come da tabella 2a, che sarebbe lo stesso rapporto tra il numero di automezzi che trasporterebbero i fanghi in discarica e quelli che invece trasporterebbero KEU a recupero;

Considerazioni

VIA postuma

Il procedimento di VIA postuma, conclusosi con pronuncia positiva di compatibilità ambientale ha riguardato l'impianto esistente senza la previsione di modifiche al medesimo, fatte salve:

- l'installazione del serbatoio di accumulo del fango chimico fisico e la sua interconnessione alla condotta d'ingresso e alla sezione delle quattro centrifughe esistenti, per altro già realizzato e operativo;
- la dismissione dell'impianto di produzione di Plastofill.

Nell'ambito della documentazione trasmessa ai fini di detto procedimento viene dichiarato quanto segue:

- *“Nel caso di fuori servizio di una sezione del trattamento a caldo oppure nel caso in cui si abbia un conferimento di fanghi in Stabilimento superiore alla capacità della sezione di trattamento a caldo, il fango disidratato nel reparto centrifughe (EER 190812) viene caricato, tramite il “nastro trasportatore Autocarri”, direttamente su camion ad uso interno dello Stabilimento per essere trasportato al deposito, per successivo riutilizzo nel processo e/o invio a smaltimento in discarica.”* (paragrafo “3.2.1 Fangodotto e sezione di ricezione, stoccaggio e centrifugazione fanghi” dell'elaborato “R0011668565CMOV012022 Studio Impatto Ambientale”)



Riesame dell'AIA

Dai verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi indetta nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA, trasmessi dal Settore Autorizzazioni Rifiuti emerge quanto segue:

- verbale della riunione del 18/04/2024:

“[...]

Con riferimento all'AIA vigente si evidenziano i seguenti dati:

- a trattamento termico non può andare più di 288 t/g di fango centrifugato.
- si hanno quattro centrifughe che hanno una potenzialità di 30-50 t/h ciascuna (4.800 t/g).

Dalle schede AIA emerge:

Sezione centrifugazione fanghi: 250 m³/h (capacità di trattamento)

Sezione trattamento termico: 12 t/h (capacità di trattamento)

Ora Aquarno S.p.A. inserisce la richiesta di operazione D13 da identificarsi per un'altra attività sul fango centrifugato, in quanto emerge la necessità della società di disporre di una flessibilità in relazione alla gestione del fango centrifugato stesso. Richiamando il rilievo 7 bis della precedente istruttoria della Regione Toscana, la società intende far presente che nel caso di deposito del rifiuto centrifugato nel capannone, anche se derivante da attività D9, il suo intento è quello di poterlo, appena ce ne siano le condizioni, conferire a trattamento termico anziché gestirlo in deposito temporaneo come definito all'art. 183 comma 1 lett bb del D.Lgs.152/06. Se si analizza lo schema proposto e la relativa Tabella, in D13 andrebbero in configurazione 2: 240 t/g (25% ss) di fango centrifugato, in configurazione 3: 528 t/g (25% ss) del medesimo fango.

Ciò premesso si ritiene di fornire i seguenti elementi di valutazione:

- D13 sta per Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, o come indicato nella nota 2 in mancanza di altro codice D appropriato, trattamento preliminare quale cernita ecc...). Emerge invece che Aquarno S.p.A. identifica con D13 un'attività che di fatto è uno stoccaggio/deposito preliminare D15. Si evidenzia che, trattandosi di rifiuto prodotto dalle centrifughe, per poter essere trattato come rifiuto in ingresso all'installazione, lo stesso dovrebbe essere caricato sul registro di carico e scarico; per poter sottoporre tale rifiuto a trattamento termico ne dovrebbe essere autorizzata l'operazione D15/D10 oltre alla mera trasferimento D15 per destinarlo a smaltimento in altri impianti.

- Si ritiene che le seguenti casistiche dichiarate da Aquarno a corredo dello schema e della Tabella sopra riportata:

- conferimento di fanghi, attraverso fangodotto, che genera un quantitativo di fanghi centrifugati in quantità superiore rispetto alla potenzialità della sezione di trattamento termico;

- fermo/malfunzionamento della sezione di trattamento termico,

siano già contemplate nell'operazione D9, come di fatto già esplicitato nell'attuale AIA. Infatti l'AIA autorizza l'attività D9 solo nel caso in cui i fanghi non vengano avviati al successivo processo di trattamento termico a causa di un loro conferimento in quantità superiore rispetto alla potenzialità dell'impianto di trattamento termico o a causa di fermo dell'impianto termico.

In tali casi si ribadisce che il fango centrifugato prodotto dall'attività D9 debba essere gestito in deposito temporaneo per poi essere destinato ad altri impianti di smaltimento. Si evidenzia che dalle Relazioni Tecniche annuali emerge che Aquarno s.p.A. ha destinato a smaltimento il centrifugato EER 190812 per quantitativi pari a circa 3.000 t/anno. Stante i quantitativi dichiarati nella Tabella di fango centrifugato nelle configurazioni 2 e 3 sembra che i casi critici che non consentono il trattamento termico si verificano poche volte all'anno e quindi in situazioni NON ORDINARIE.



*In conclusione si ritiene che la gestione dichiarata da Aquarno S.p.A. nei casi di assenza di capacità di trattamento termico e di fermo di quest'ultimo, ossia deposito del fango centrifugato con operazione D13 (o eventualmente, come da noi meglio specificato, D15) per avere la possibilità di sottoporlo tutto o in parte a trattamento termico anziché destinarlo obbligatoriamente ad altri impianti di smaltimento previo deposito temporaneo, si configuri come una modifica dell'attuale AIA per la quale sia da attivare l'iter di cui all'art. 58 della L.R. 10/2010. Con riferimento agli aspetti di VIA si evidenzia inoltre che l'attività D13 (o eventualmente la D15) per i quantitativi indicati supera le soglie per la vera e propria procedura di valutazione di impatto ambientale. Trattandosi di istanza di modifica la stessa non può essere, pertanto, gestita nel presente procedimento di Riesame.
[...]"*

- verbale della riunione del 24/05/2024:

"[...]"

Istruttoria RT

1. Richiesta attività D13 nel capannone con riferimento al fango centrifugato per consentirne l'invio a trattamento termico non appena le condizioni di presenza di capacità di trattamento vengano ripristinate.

Sul tema, il Settore Autorizzazioni Rifiuti nella seduta del 18.04.2024, ha esposto la propria posizione tra l'altro in tale fase non contestata da Aquarno S.p.A. Ora la società, pur convenendo sull'opportunità di inquadrare l'attività richiesta come D15 e non come D13, fornisce ulteriori motivazioni e chiede che l'attività richiesta da configurarsi come D15 sia autorizzata anche in via transitoria fino alla conclusione dell'iter di cui all'art. 58 della L.R.10/2010 che Aquarno dichiara di essere disposta ad attivare immediatamente per una modifica sostanziale AIA o nell'ambito della preannunciata istanza PAUR in corso di deposito (il deposito dovrebbe avvenire a Giugno). Aquarno S.p.A. evidenzia come in fase di VIA postuma sia stata analizzata una gestione dei fanghi centrifugati che prevede sia la gestione in deposito temporaneo ex art. 183 del D.Lgs. 152/06, che la possibilità di stoccaggio nel capannone previo invio a trattamento termico.

Rispetto a quanto sopra si ribadisce la posizione già indicata a verbale nella riunione del 18.04.2024 e si fa presente che non emerge che in VIA postuma siano stati esaminati i quantitativi di stoccaggio all'interno del capannone. Si rileva inoltre che una modifica sostanziale non può essere autorizzata in via transitoria prima di una valutazione ai fini VIA. Occorrerebbe quindi un'ulteriore sospensione del procedimento in attesa di un pronunciamento del Settore VIA ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010. Si dà atto che ad oggi non sussistono tali presupposti.
[...]"

Ciò premesso emergono i seguenti elementi sostanziali per l'espressione del presente parere:

la pronuncia positiva di compatibilità ambientale di cui alla citata DGR n. 751 del 03/07/2023 è relativa all'impianto nella configurazione autorizzata alla data di presentazione dell'istanza di VIA postuma comprensiva delle sole seguenti modifiche:

- installazione del serbatoio di accumulo del fango chimico fisico e sua interconnessione alla condotta d'ingresso e alla sezione delle quattro centrifughe esistenti;
- dismissione dell'impianto di produzione di Plastofill;

L'attività in esame, da inquadrare secondo il Settore Autorizzazioni rifiuti in D15, risulta descritta nella documentazione presentata nell'ambito del procedimento di VIA postuma, ancorché in modo sommario senza



specificare i quantitativi in stoccaggio né i tempi di permanenza nel capannone in relazione alla successiva destinazione: smaltimento in impianti autorizzati oppure invio alla sezione di essiccamento D10;

ai fini della corretta valutazione della sostenibilità degli impatti della suddetta attività nel suo nuovo inquadramento quale modifica in sede di VIA postuma, ne doveva essere data, in quella sede, chiara evidenza, sia nell'istanza che nella documentazione ad essa allegata, tramite una dettagliata descrizione e valutazione degli impatti; solo in detta ipotesi tutti i soggetti competenti in materia ambientale avrebbero potuto effettuare una propria compiuta valutazione di merito e sarebbe stata garantita la corretta informazione e partecipazione del pubblico per la presentazione di eventuali osservazioni.

Conclusioni

Visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- lettera n) dell'allegato III parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
 - il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
 - la l.r. 22/2015;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto, per quanto sopra argomentato, che l'attività oggetto della modifica in esame non risulta essere stata compiutamente valutata nell'ambito del procedimento di VIA postuma conclusosi con DGR n. 751 del 03/07/2023;

Ritenuto che la modifica in esame debba essere esaminata da tutti i soggetti competenti in materia ambientale affinché gli stessi possano effettuare una propria compiuta valutazione in merito nonché per l'espressione di eventuali osservazioni da parte del pubblico;

Rilevato che, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria per il riesame dell'AIA vigente, l'attività oggetto della modifica in esame sia da inquadrare come attività D15 ricadente nella seguente fattispecie dell'allegato III della parte seconda del d.lgs 152/2006: lettera q) "*Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*".

Occorre altresì rilevare che, anche nel caso in cui la medesima attività dovesse fosse, in esito a diverse conclusioni istruttorie da parte dei soggetti competenti, inquadrata come attività D13 ricadrebbe nella seguente fattispecie dell'allegato III della parte seconda del d.lgs 152/2006: lettera o) "*Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*".

Pertanto, essendo l'attività comunque ricompresa in una delle fattispecie dell'allegato III della parte seconda del d.lgs 152/2006, è da sottoporre a VIA regionale.



Considerato che il Proponente in data 30/06/2024 ha presentato un'istanza di PAUR per un progetto relativo a parte del complesso impiantistico in sua gestione e che il procedimento non risulta ancora avviato, essendo in corso la fase di verifica di completezza formale di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 27-bis del d.lgs 152/2006, si segnala l'opportunità, anche ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, di procedere alla valutazione della modifica progettuale richiesta, nell'ambito della valutazione complessiva del progetto oggetto dell'istanza di PAUR. A tal fine si suggerisce al Proponente di integrare la documentazione già presentata, inserendo la modifica in esame all'interno del progetto oggetto dell'istanza di PAUR.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si chiede infine al proponente, di portare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Anna Maria De Bernardinis (tel. 055 4384219) e-mail annamaria.debernardinis@regione.toscana.it .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PDA/AMDB

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;



3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.